



**COMUNE DI SAN TEODORO**  
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

ORDINANZA N° 33

**OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.**

**IL SINDACO**

**Atteso** che nel territorio Comunale di San Teodoro nel periodo che va dal 15 Maggio al 30 Settembre la presenza di vacanzieri si intensifica in modo significativo;

**Considerata** la necessità di rivedere le norme che regolano l'afflusso nel Comune di San Teodoro dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili, stabilendo limitazioni e divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

**Dato atto** che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che la concentrazione di persone e veicoli correlata allo svolgimento di operazioni di vendita può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria del paese e sensibili disagi per i residenti che nel paese vivono e lavorano;

**Ritenuto** opportuno adottare provvedimenti adeguati per evitare sinistri ed incidenti stradali e conseguentemente salvaguardare l'incolumità delle persone;

**Vista** la Deliberazione del C.C. N.10 del 16.05.2011, così come modificata ed integrata con successive delibere n. 18 del 29.05.2013, n. 24 del 12.07.2013 e n.9 del 10.03.2014, relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche;

**Vista** la legge Regionale della Regione Sardegna n. 5 del 18.05.2006, recante la "disciplina generale delle attività commerciali" per quanto riguarda la Regione Sardegna;

**Visto** il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii. ;

**Visto** il D.lgs. 26.03.2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relative al mercato interno;

**Visto** il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

§ Per le motivazioni suesposte, **il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare nel periodo che va dal 15 Maggio al 30 Settembre :**

§ **NELLA ZONA INTERDETTA (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA**

PRESENTE ORDINANZA)

- § IN TUTTE LE LOCALITA' OVE VIGE IL DIVIETO DI SOSTA E/O DI CIRCOLAZIONE;
- § NEGLI STALLI DI SOSTA DELLE AUTOVETTURE E NELLE FERMATE DEI MEZZI PUBBLICI;
- § NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI;

NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE PUBBLICHE :

- VIA NAZIONALE DA LOCALITA' "LA TRAVERSA" A LOCALITA' MONTEPETROSU
- VIA CALA GIRGOLU
- VIA PER CODA CAVALLO
- LOC. LU IMPOSTU E PUNTALDIA
- TUTTA VIA GRAMSCI E SUE TRAVERSE COMPRESA LA PARTE TERMINALE NEL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA LA CINTA
- NELLA STRADA DI RACCORDO TRA LA SPIAGGIA LA CINTA E LOC. .LA SUAREDDA – ZONA VACCHERIA
- VIA SARDEGNA E TUTTE LE SUE TRAVERSE
- VIA DEL TIRRENO E TUTTE LE SUE TRAVERSE
- NEI PARCHEGGI DI TUTTE LE SPIAGGE DEL TERRITORIO TEODORINO.

- § **Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato e la fiera , intendendosi per adiacenti le aree poste ad una distanza inferiore a metri 500 .**

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Dott. Antonio Meloni